

Serie Ordinaria n. 16 - Mercoledì 21 aprile 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 666 del 9 aprile 2021

Definizione dei criteri e delle modalità per la prosecuzione dei controlli di secondo livello e avvio delle procedure per l'individuazione del soggetto da incaricare per l'attività di controllo ex-post in esecuzione alle disposizioni dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 218 e dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 548

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Richiamata la propria ordinanza 4 aprile 2016, n. 218 «Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», mediante la quale è stato istituito e regolamentato il sistema dei controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l'ordinanza 6 marzo 2020 n. 548, che ne costituisce la successiva integrazione e aggiornamento in particolare con l'individuazione, nel relativo allegato 2, delle ordinanze da sottoporre a controllo ex-post successive al 4 aprile 2016.

Richiamata la propria ordinanza 24 giugno 2016 n. 230 «Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia - (di seguito: Invitalia) per il supporto al Commissario Delegato (di seguito: Commissario) nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di controllo ex-post in relazione alla concessione di contributi, per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Lombardia, così come riassunti nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 218/2016» con la quale era stata affidata a Invitalia la responsabilità dei controlli ex-post esterni alla Struttu-

ra Commissariale, come individuati dall'allegato 2 della citata ordinanza n. 218, approvando i criteri di deflaggio per questi i controlli e la relativa convenzione con il Commissario delegato.

Preso atto che il «Piano dei controlli» di cui all'ordinanza n. 218, al 31 dicembre 2019 ha visto conclusi da Invitalia 295 verifiche di cui 223 ex-post a campione su un universo di 1064 progetti conclusi e liquidati al 31 dicembre 2018 e che, esaurito l'incarico affidato, c'è la necessità di procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione delle attività di controllo afferenti alle annualità successive, anche in considerazione del citato aggiornamento di cui all'ordinanza n. 548.

Ritenuto opportuno aggiornare, alla luce delle ordinanze da sottoporre a controllo come richiamate dall'allegato 2 dell'Ordinanza n. 584, le indicazioni per lo svolgimento dei controlli contenute nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 230 che, integralmente riprese e aggiornate, costituiscono il contenuto dell'allegato 1 «*Definizione dei criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli di secondo livello, a campione, successivi alla erogazione del contributo ai sensi dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 218 e dell'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 548, nonché per l'esecuzione di eventuali controlli in itinere*», parte integrante e sostanziale del presente atto, valido per i controlli da effettuare successivamente alla data di approvazione della presente ordinanza.

Preso atto del fatto che l'incarico a Invitalia non può essere rinnovato per il mancato nulla osta da parte del MISE e della prossima scadenza al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza, per cui è necessario attivare una gara pubblica per individuare la società a cui assegnare il servizio triennale di controllo ex-post ed in itinere degli interventi conclusi e interamente liquidati.

Vista la Convenzione tra il Commissario delegato per l'emergenza sismica 2012 e Regione Lombardia «*Convenzione tra il Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012 e s.m.i.) e la Giunta regionale della Lombardia, per la disciplina delle attività di supporto alla Struttura Commissariale e di altri servizi di ausilio e di assistenza necessari all'ordinario funzionamento della Struttura Commissariale costituita con ordinanza n. 3 del 13 agosto 2012*» sottoscritta l'11 dicembre 2020 e che, tra l'altro, consente al Commissario di accedere ai servizi della Giunta regionale e delle sue società In-House per l'esecuzione di gare e contratti.

Ritenuto opportuno di:

- riservare l'importo complessivo di € 800.000,00 (comprensivo di € 610.000,00 al netto IVA per l'incarico, oneri di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e IVA al 22%), quale corrispettivo per l'esecuzione della gara d'appalto;
- dare mandato al Soggetto Attuatore di avviare mediante ricorso ai servizi in Convenzione con la Giunta regionale della Lombardia, le procedure per l'individuazione, con gara pubblica, del soggetto da incaricare per le attività afferenti alle procedure di controllo di secondo livello per gli interventi identificati dagli allegati 2 delle ordinanze n. 218 e n. 548.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse del Fondo per la Ricostruzione di cui all'articolo 2 del più volte citato decreto-legge n. 74/2012 e s.m.i., capitolo 706.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare l'Allegato 1 «*Definizione dei criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli di secondo livello, a campione, successivi alla erogazione del contributo ai sensi dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 218 e dell'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 548, nonché per l'esecuzione di eventuali controlli in itinere*», parte

integrante e sostanziale del presente atto, valido per i controlli da effettuare successivamente alla data di approvazione della presente ordinanza;

2. di dare mandato al Soggetto Attuatore di avviare le procedure per l'individuazione, con gara pubblica, del soggetto da incaricare per le attività afferenti alle procedure di controllo di secondo livello per gli interventi identificati dagli allegati 2 delle ordinanze n. 218 e n. 548, attraverso la Convenzione con Regione Lombardia;

3. di riservare l'importo complessivo di € 800.000,00 (comprensivo di oneri di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e IVA al 22%), quale corrispettivo per l'esecuzione della gara d'appalto;

4. di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse del Fondo per la Ricostruzione di cui all'articolo 2 del più volte citato decreto-legge n. 74/2012 e s.m.i., capitolo 706;

5. di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, nelle pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

— • —

Allegato 1:

Definizione dei criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli di secondo livello, a campione, successivi alla erogazione del contributo ai sensi dell'allegato 2 dell'Ordinanza n. 218 e dell'allegato n. 2 dell'Ordinanza n. 548, nonché per l'esecuzione di eventuali controlli in itinere.

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente documento, sono adottate le seguenti definizioni:

1. *"Commissario"*: Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122;
2. *"Struttura commissariale"*: struttura costituita con Ordinanza del Commissario n. 3 del 13/8/2012 e smi incaricata di provvedere all'attuazione delle attività operative, al monitoraggio e al controllo dei processi amministrativi e la successiva n.51 che ne modifica l'Organizzazione;
3. *"Soggetto controllore esterno"*: il soggetto esterno alla Gestione Commissariale a cui sono affidati i controlli ex-post individuati negli allegati 2 delle Ordinanze n. 218 e 548;
4. *"dl 74/12"* il decreto legge n. 74 del 6/6/2012, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 1/8/2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";
5. *"Ordinanze sottoposte al controllo ex-post"* i provvedimenti di cui all'Ordinanza Commissariale n. 218 "Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla Ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012." ed in particolare l'allegato 2 con il quale sono definite le Ordinanze a rilievo finanziario affidate a un Soggetto esterno alla Struttura Commissariale per i controlli ex-post delle operazioni, i provvedimenti di cui all'ordinanza n. 548 "Piano dei controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – aggiornamento." ed in particolare l'allegato 2 di integrazione e aggiornamento dell'Ordinanza n. 218, qui di seguito riportate:
 - a. Contributi per la ripresa delle attività produttive: Ordinanze n. 13, n. 251, n. 415 e 462;
 - b. Contributi per il miglioramento sismico con rimozione delle carenze strutturali delle attività produttive: Ordinanze n. 28, n.64, n. 227, n. 281, n. 457, n. 520;

- c. Contributi per la riparazione e ricostruzione delle civili abitazioni: Ordinanze n. 15, n. 16, n. 274 e 301, n. 400 e 497, n. 449 e 506;
 - d. Contributi per il ripristino e la riparazione di immobili pubblici, beni immobili a rilevanza culturale, centri storici, opere pubbliche: Ordinanze n. 209, n. 299 e 363, n. 359 e 389, n. 466;
 - e. Contributi per il ripristino di beni immobili di soggetti privati senza fini di lucro e per beni immobili adibiti a luoghi di culto: Ordinanze n. 417 e 493, n. 440 e 523;
 - f. Contributi con i quali sono state finanziate Opere Provvisoriale urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e Assistenze Tecniche: Ordinanze n. 5 e 6 e n. 14;
 - g. Ulteriori Ordinanze a rilievo finanziario da sottoporre a controllo.
6. “*norme*”: insieme delle Ordinanze sottoposte ai controlli di cui al punto 5.
 7. “*sisma*”: eventi sismici verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;
 8. “*NTC 2008*”: le norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e successive modifiche ed integrazioni;
 9. “*controlli*”: controlli amministrativi sulle operazioni e in loco a campione - successivi alla erogazione a saldo ai soggetti beneficiari dei contributi - ed eventuali controlli in itinere disposti sulle Ordinanze di cui al precedente punto 5.
 10. “*cratere*”: territorio compreso nei Comuni di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica;
 11. “*extra cratere*”: territorio non compreso nei Comuni del *cratere*;
 12. “*soggetti beneficiari*”: soggetti titolari del contributo inseriti negli elenchi - approvati con atti del *Commissario* o da soggetti di cui di avvale - delle operazioni da sottoporre a *controllo*;
 13. “*intervento*”: opere e acquisti – completati e integralmente rendicontati a saldo - su cui il *soggetto beneficiario* ha richiesto e ottenuto il contributo ai sensi delle *norme* e sottoposti a *controllo* da parte del *Soggetto controllore esterno*;
 14. “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante o responsabile del *soggetto beneficiario* ai sensi dell’art. 46 Dpr 28/12/2000 n. 445;
 15. “*DURC*”: documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 31 del decreto legge 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e smi;

16. “*white list*”: elenchi - istituiti presso le prefetture ai sensi del *dl 74/12*, art. 5 bis “Disposizioni in materia di controlli antimafia” - di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei seguenti settori definiti come maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa – cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. I settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa sono i seguenti:

- i. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- ii. trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- iii. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- iv. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- v. noli a freddo di macchinari;
- vi. fornitura di ferro lavorato;
- vii. autotrasporti per conto di terzi;
- viii. guardiania dei cantieri;
- ix. noli a caldo, noleggio con conducente di mezzi speciali.

Art. 2

Finalità

1. La presente Ordinanza disciplina i criteri e le modalità dei *controlli* di cui all’art. 1 punto 9 ai fini della conferma - totale o parziale - del contributo concesso a valere sulle *norme*.
2. I *controlli* sono finalizzati ad accertare la piena o parziale corrispondenza tra l’*intervento* e il progetto approvato dal *Commissario* con il provvedimento di concessione del contributo e di approvazione di eventuali successive varianti.
3. In caso di non corrispondenza o di corrispondenza parziale tra l’*intervento* e il progetto approvato con il provvedimento di concessione del contributo è disposta dal *Commissario* la revoca - totale o parziale - del contributo stesso.

Art. 3

Soggetto incaricato dell’attività di controllo

1. I *controlli* sono svolti da un *Soggetto controllore esterno*, dotato di adeguate capacità tecniche, cui sono affidate le relative funzioni.
2. Con apposito atto (anche mutuato dalle procedure per affidamento di servizio) tra il *Commissario* e il *Soggetto controllore esterno*, sono regolati i reciproci rapporti connessi allo svolgimento delle attività di *controllo* e determinati i relativi oneri.
3. Il *Soggetto controllore esterno* è responsabile del procedimento per la fase di controllo di cui alla presente Ordinanza secondo quanto previsto dalla legge 7/8/1990, n. 241, Capo II.

Art. 4

Determinazione e numerosità del campione

1. Gli elenchi degli *interventi* conclusi, da cui estrarre il campione di controllo da sottoporre a *controllo ex-post*, sono trasmessi formalmente dalla Struttura Commissariale al Responsabile dei Controlli.
2. E' consentita alla Struttura Commissariale la possibilità di non trasmettere al controllo esterno progetti, ancorché già conclusi, qualora il numero delle operazioni non sia sufficientemente rappresentativo degli importi complessivi da controllare nell'ambito dell'Ordinanza.
3. Sulla base degli elenchi di cui al punto 1 è determinato il campione dei *controlli* - separatamente per ciascuna delle *norme* - per i rispettivi periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con le seguenti modalità:
 - a) per ognuna delle *norme* sono elencati gli *interventi* erogati a saldo nell'anno della effettiva erogazione, in ordine decrescente per importo di contributo erogato;
 - b) per quanto riguarda le Ordinanze a controllo, secondo disposizioni degli allegati 2 delle Ordinanze n. 218 e 548, nelle quali è indicata la distinzione tra interventi nei Comuni del *cratere* e interventi nei Comuni *extra cratere*:
 - i. sono disposti *controlli*:
 - sul 15% degli *interventi* e della spesa effettuati nei Comuni del *cratere*;
 - sul 50% degli *interventi* e della spesa effettuati per ogni Comune *extra cratere*;
 - ii. per i Comuni del *cratere*, è inserito nel campione:
 - il primo 5% degli *interventi* ordinati come previsto sub a);
 - un *intervento* ogni cinque dei restanti *interventi* fino al raggiungimento del 15% complessivo;
 - per i Comuni *extra cratere*, è inserito nel campione alternativamente un *intervento* ogni due fino al raggiungimento del 50% complessivo;
 - c) per le altre Ordinanze:

- i. sono disposti *controlli* sul 15% delle operazioni e della spesa;
- ii. è inserito nel campione:
 - il primo 5% delle operazioni ordinate come previsto sub a);
 - una operazione ogni cinque delle restanti operazioni fino al raggiungimento del 15% complessivo;

Per ogni ordinanza è verificato il rispetto della percentuale complessiva di controllo di ogni periodo, sia con riferimento al numero di interventi che alla spesa.

Art. 5

Comunicazione dell'avvio della procedura di controllo

1. I *controlli* sono effettuati a seguito dell'invio da parte del *Soggetto controllore esterno* ai *soggetti beneficiari* della comunicazione dell'avvio della procedura di *controllo* sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:
 - a) la data e l'ora d'inizio del *controllo*;
 - b) i nominativi dei soggetti incaricati del *controllo*;
 - c) la documentazione che il *soggetto beneficiario* deve predisporre per il *controllo*.
3. La comunicazione al *soggetto beneficiario*, anche per il tramite del procuratore, è trasmessa dal *Soggetto controllore esterno* tramite posta elettronica certificata, con un anticipo non inferiore ai due giorni lavorativi e non superiore ai tre giorni lavorativi rispetto alla data indicata per il *controllo*. La comunicazione è *archiviata nel fascicolo elettronico del progetto*.

Art. 6

Svolgimento dei controlli

1. Il *controllo* è effettuato nel sito dove è stato realizzato il progetto approvato - alla presenza del *soggetto beneficiario* personalmente o di un suo rappresentante - e, se ritenuto necessario dal *Soggetto controllore esterno*, anche presso la sede legale del *soggetto beneficiario*.
2. Nel corso del *controllo* è verificata – in originale - la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto approvato ed è apposta la timbratura recante la data del *controllo* e l'importo verificato per ogni documento di spesa.

3. Nel caso di spese imputate per quota parte, previa verifica della corretta e giustificata imputazione della spesa al *progetto*, nella timbratura del documento giustificativo in originale deve essere riportato l'importo ammissibile per il progetto esaminato.
4. Nel caso di spese non ammissibili al progetto, nella timbratura del documento giustificativo in originale deve essere riportato un importo pari a zero.
5. Le quote di spesa non ammissibili sono riportate nel verbale di controllo insieme agli estremi dei documenti contabili.
6. Nel caso in cui il numero dei giustificativi di spesa da controllare sia superiore a 100 (cento), ovvero nel caso in cui un controllo del 100% dei titoli di spesa sia giudicato eccessivamente oneroso, il *controllo* può essere effettuato su un campione dei giustificativi di spesa non inferiore al 10% del numero totale dei giustificativi e comunque su un importo non inferiore al 60% delle spese rendicontate.
7. Le fattispecie da sottoporre a controllo sono elencate nella presente ordinanza a titolo meramente indicativo e non esaustivo: il *Soggetto controllore esterno* può infatti richiedere qualsivoglia altro documento o informazione che ritenga utile ad espletare il suo mandato ed a compiere una valutazione completa e argomentata della corrispondenza tra le opere realizzate e i beni e servizi acquistati dai *soggetti beneficiari* con quanto deliberato in sede di ammissione del contributo.
8. Il mancato adempimento da parte del soggetto beneficiario alle richieste – purché motivate – avanzate dal *Soggetto controllore esterno* è motivo di revoca totale o parziale del contributo concesso.

Art. 7

Verbale di controllo

1. L'attività di *controllo* si conclude con la redazione del verbale di *controllo* che indica:
 - a) l'oggetto del *controllo* effettuato;
 - b) le eventuali prescrizioni relative agli adempimenti posti in carico al soggetto beneficiario a seguito della verifica;
 - c) la documentazione eventualmente acquisita presso il *soggetto beneficiario*;
 - d) le spese che siano risultate non ammissibili al contributo.
2. Costituiscono parte integrante del verbale di *controllo* le dichiarazioni eventualmente rese dal *soggetto beneficiario* in merito all'esito dei controlli effettuati.

3. Il verbale di *controllo* è redatto utilizzando gli schemi concordati.
4. Il verbale è redatto, in duplice copia, presso la sede del *soggetto beneficiario*. Dopo la lettura e l'approvazione il verbale è siglato in calce e su ogni foglio sia dal *Soggetto controllore esterno* che dal *soggetto beneficiario*.
5. Se il *soggetto beneficiario* rifiuta di firmare il verbale, il *Soggetto controllore esterno* ne dà atto nel verbale stesso.
6. Una copia del verbale firmata è consegnata al *soggetto beneficiario* e l'altra è inserita nel fascicolo elettronico del progetto.

Art. 8

Richiesta di integrazione documentale nel corso del controllo

1. Tramite il verbale di *controllo*, possono essere richieste dal *Soggetto controllore esterno* al *soggetto beneficiario* integrazioni documentali e chiarimenti scritti in forma di *DSAN*.
2. La documentazione richiesta al *soggetto beneficiario* a mezzo delle prescrizioni emesse con il verbale di *controllo* deve pervenire al *Soggetto controllore esterno* – tramite lettera raccomandata ovvero PEC – entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del *controllo*.
3. In caso la documentazione richiesta non pervenga nel termine previsto, sarà considerata mancante ai fini della eventuale revoca - totale o parziale - del contributo concesso.
4. In caso fossero necessari approfondimenti sulla documentazione richiesta è data facoltà al *Soggetto controllore esterno* di inviare, via PEC, al beneficiario una richiesta di integrazioni successiva al controllo effettuato.

Art. 9

Relazione di verifica

1. L'attività di *controllo* si conclude con il completamento della lista delle verifiche effettuate e la stesura della relazione di verifica sul progetto controllato.
2. La relazione di verifica contiene le informazioni sulle verifiche effettuate, le relative evidenze e le conclusioni in merito alla conferma, totale o parziale, del contributo e l'eventuale proposta di revoca.

3. Nella relazione è inserito il calcolo dell'importo eventualmente da recuperare sulle somme indebitamente riscosse dal *soggetto beneficiario*.
4. La relazione è sottoscritta dal personale del *Soggetto controllore esterno* che ha effettuato il *controllo* e dal Responsabile del Procedimento ed è inserita nel fascicolo elettronico del progetto controllato.

Art. 10

Revoche e sanzioni

1. La revoca – totale o parziale – del contributo è disposta con atto del *Commissario*, a seguito delle risultanze dei controlli.
2. In caso di non corrispondenza delle opere realizzate a quanto deliberato con il decreto di concessione, è disposta la revoca totale del contributo concesso.
3. In caso di corrispondenza solo parziale delle opere realizzate a quanto deliberato con il decreto di concessione, è disposta la revoca di una quota del contributo concesso sulla base indicazioni contenute nel verbale di controllo.
4. In caso di revoca del contributo i *soggetti beneficiari* devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati maggiorati degli interessi legali calcolati dalla data di effettivo incasso del contributo alla data di effettiva restituzione.

Art. 11

Controlli sui soggetti beneficiari comuni alle diverse norme, sul nesso di causalità con il sisma e sui tempi di realizzazione dell'intervento

1. Per tutti i *soggetti beneficiari* sono sottoposti a *controllo* tra l'altro:
 - a) l'esistenza del *soggetto beneficiario*, l'ubicazione delle eventuali singole unità abitative o produttive, ovvero degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico, interessate all'*intervento* e l'eventuale effettiva ripresa o proseguimento dell'attività produttiva del *soggetto beneficiario* a seguito del *sisma*;
 - b) l'effettiva titolarità del *soggetto beneficiario* a presentare la domanda di contributo;
 - c) il mantenimento di tutti i requisiti del *soggetto beneficiario* dichiarati – in forma di *DSAN* - in sede di domanda di ammissione e di domanda di erogazione;

- d) la corrispondenza tra qualsiasi fatto dichiarato con *DSAN* dal *soggetto beneficiario* e la documentazione che ne comprovi la veridicità laddove possibile;
- e) il riscontro in loco – per quanto ispezionabile a vista – del nesso di causalità tra il *sisma* e i danni subiti dai beni su cui è stato richiesto il contributo, così come dichiarato in perizia;
- f) il rispetto dei tempi di realizzazione dell'*intervento* previsti dal decreto di concessione e dalle *norme*.

Art. 12

Controlli sulla documentazione di spesa comuni alle diverse norme

1. Sono effettuati, nel sito in cui è stato effettuato l'*intervento* ovvero presso la sede legale dell'impresa ove necessario, *controlli* sugli originali della documentazione di spesa e la verifica della corrispondenza della documentazione di spesa esaminata con quanto trasmesso dal *soggetto beneficiario* in sede di domanda di erogazione relativa all'*intervento* effettuato; in particolare sono sottoposti a *controllo*:
 - a) fatture e altri documenti contabili
 - b) quietanze comprovanti i pagamenti da parte del *soggetto beneficiario* delle fatture o degli altri documenti contabili, anche per la parte di spesa non coperta da contributo;
 - c) documentazione bancaria o comunque originale documentazione comprovante la piena tracciabilità dei pagamenti e l'effettivo e definitivo pagamento delle spese rendicontate da parte del *soggetto beneficiario*;
 - d) eventuale polizza assicurativa e attestazione della Compagnia di assicurazioni nonché verifica della documentazione attestante le azioni esperite dal *soggetto beneficiario* per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 13

Controlli sulle white list

1. È sottoposta a controllo l'iscrizione alle *white list* delle Prefetture competenti di tutti i fornitori e subfornitori dei *soggetti beneficiari* che – indipendentemente dalla fornitura effettuata ai *soggetti beneficiari* stessi nell'ambito del *sisma* - operano anche nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 5 del *dl 74/12*.

2. È revocata al *soggetto beneficiario* la quota di contributo corrispondente alla fornitura o subfornitura stessa nei casi in cui il fornitore o il subfornitore, se tenuto alla iscrizione alle *white list*, ai sensi dell'art. 5 del dl 74/12:
- a) non risulti aver effettuato la richiesta di iscrizione alle *white list*;
 - b) l'iscrizione alle *white list* risulti negata;
 - c) sia stato oggetto di provvedimento di cancellazione dalle *white list*.

Art. 14

Norme generali sui controlli sugli interventi di riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione degli immobili

1. Per gli interventi relativi agli immobili sono sottoposti a *controllo* tra l'altro:
- a) la documentazione comprovante l'effettiva titolarità - proprietà, locazione, leasing, contratto di comodato d'uso registrato - alla data del *sisma* dell'immobile oggetto dell'*intervento* in capo al *soggetto beneficiario*;
 - b) il mantenimento dell'immobile oggetto dell'*intervento* in capo al *soggetto beneficiario* alla data del *controllo* per i periodi di tempo previsti dalle *norme* e decorrenti dalla data di conclusione dell'*intervento*, fatte salve le eventuali autorizzazioni da parte del soggetto responsabile del procedimento;
 - c) il rispetto degli impegni dei titolari in relazione alle condizioni di locazione e di utilizzo degli immobili previste dalle *norme*;
 - d) lo stato effettivo dell'immobile precedentemente al *sisma* tramite riscontro con quanto dichiarato in perizia e nei limiti di quanto ispezionabile in fase di sopralluogo; l'immobile non deve essere stato dichiarato - precedentemente al *sisma* - inagibile o accertato come collabente ovvero risultare fatiscente, insicuro, degradato per mancata o carente manutenzione e non utilizzabile per fini produttivi o abitativi;
 - e) i titoli abilitativi rilasciati dai Comuni in riferimento agli interventi oggetto di contributo;
 - f) documentazione comprovante la conformità delle specifiche tecniche dell'opera realizzata rispetto al provvedimento di concessione, al progetto approvato e alla perizia giurata e la piena sussistenza dei requisiti strutturali richiesti per l'*intervento*, nonché il rispetto delle prescrizioni di ordine normativo, amministrativo e tecnico previste nel progetto o dalla normativa vigente, ivi compresa la conformità alle norme urbanistiche, edilizie e di tutela paesaggistica e ambientale e alle eventuali autorizzazioni in sanatoria ottenute prima della data del *sisma*. La conformità – ivi compreso il rispetto degli importi massimi per la spesa

in finiture strettamente connesse e funzionali al ripristino dell'immobile - è comprovata anche dall'attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori svolti e dal computo metrico consuntivo forniti dal *soggetto beneficiario* in sede di richiesta dell'erogazione a saldo;

- g) documentazione comprovante l'avvenuta messa in sicurezza dell'immobile, l'effettivo livello di sicurezza sismica raggiunto, espresso in percentuale rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni dalle *NTC 2008*, il rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il certificato di agibilità sismica. L'effettivo completamento dell'*intervento* – riparazione, ripristino o ricostruzione con demolizione - sull'immobile entro i termini previsti dalle *norme*, nonché l'effettivo stato di fruibilità e conservazione *alla data del controllo*;
- h) il mantenimento dell'immobile - per i periodi di tempo dalla erogazione a saldo previsti dalle *norme* - nella stessa destinazione d'uso e nell'identico uso effettivo ante sisma, ivi comprese le eventuali pertinenze esterne all'immobile, cantine, autorimesse, magazzini;
- i) la presenza della documentazione fotografica e delle necessarie planimetrie – ovvero, in mancanza, della relazione tecnica asseverata del direttore dei lavori – comprovante la regolare esecuzione dei lavori non verificabili o ispezionabili nel corso del *controllo*;
- j) la documentazione comprovante l'eventuale dichiarazione o vincolo di interesse storico, culturale, paesaggistico e ambientale;
- k) l'eventuale diagnosi energetica, l'avvenuto intervento di efficientamento energetico e certificazione energetica dell'immobile;
- l) la eventuale documentazione riguardante contenziosi o provvedimenti dell'autorità giudiziaria riferiti all'immobile (ad esempio contenzioso per vizi originari dell'immobile ante *sisma*);
- m) la documentazione relativa alla presenza di almeno due offerte per l'esecuzione dei lavori di ripristino o di ricostruzione e la documentazione relativa alla gara d'appalto, nei casi previsti.

Art. 15

Ulteriori disposizioni sui controlli per interventi di cui all'Articolo 1 punto 5 lettera a – Attività Produttive

1. Sugli *interventi* su **a)** immobili, **b)** beni strumentali, **c)** scorte, **d)** delocalizzazione e **e)** prodotti DOP/IGP che hanno ottenuto i contributi a valere sull'*Ordinanza 13/13 e sulle altre di cui all'Art. 1 punto 5 lettera a* sono effettuate le verifiche sulla corrispondenza piena o parziale –

relativamente agli aspetti amministrativi e tecnici - tra le opere realizzate, gli acquisti effettuati e i beni danneggiati e:

- a) il provvedimento di concessione del contributo;
 - b) la perizia e la relazione tecnica prodotte in sede di presentazione della domanda di contributo;
 - c) la documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione, con particolare riferimento alla riferibilità dei singoli documenti di spesa all'intervento ammesso e alla completa tracciabilità dei pagamenti, comprovata da documentazione bancaria;
 - d) I *controlli* sono altresì effettuati in loco relativamente ai libri sociali previsti dagli articoli 2214 e 2421 del codice civile e del registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/1972);
2. È sottoposto inoltre a *controllo* l'eventuale mancato rispetto - ovvero dichiarazioni false in merito - degli obblighi di cui all'art. 21 dell'*Ordinanza 13/13* che prevede in particolare i che i costi sostenuti per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono considerati ammissibili previo:
- a) completamento dei lavori entro i termini individuati dall'*Ordinanza*, pieno recupero ai fini produttivi dell'immobile e impegno al mantenimento della destinazione dell'immobile alla medesima attività produttiva ante *sisma* per due anni dal completamento degli *interventi*;
 - b) impegno dei *soggetti beneficiari* a dimostrare:
 - i. l'avvenuto rientro dell'attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta al momento del *sisma*;
 - ii. nel caso di delocalizzazione dell'attività in un Comune limitrofo e ricompreso nell'ambito territoriale indicato dall'*Ordinanza 13/13*, l'avvenuta ristrutturazione o recupero della precedente sede secondo il programma di cui alla medesima *Ordinanza*;
 - c) l'effettivo adempimento dell'obbligo di dare:
 - i. immediata comunicazione al *Commissario*, mediante lettera raccomandata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
 - ii. immediata comunicazione di qualsiasi variazione progettuale;
 - iii. tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e,

eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;

- iv. tempestiva comunicazione di variazione delle imprese esecutrici;
- v. tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e di consentire l'accesso al personale incaricato dal *Commissario* a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

Art. 16

Controlli sugli interventi di cui all'Articolo 1 punto 5 lettera a – Attività Produttive per il ripristino di beni strumentali, scorte, e l'indennizzo da lucro cessante per prodotti DOP/IGP - ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinanza 13/13

1. Per gli *interventi* relativi ai beni strumentali, scorte, l'indennizzo da lucro cessante per prodotti DOP/IGP sono sottoposti a controllo, tra l'altro:
 - a) l'effettiva presenza dei beni strumentali alla data del *sisma* nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per i *soggetti beneficiari* in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» (in seguito D.P.R. n. 600/1973).
 - b) l'effettivo esercizio del diritto di riscatto dei beni strumentali in leasing alla scadenza del contratto, comprovato dalla fattura di vendita.
 - c) gli eventuali contratti di affitto o leasing e le eventuali polizze assicurative dei beni strumentali danneggiati.
 - d) la verifica degli adempimenti in capo ai *soggetti beneficiari* a:
 - mantenere l'impiego dei beni strumentali per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma;
 - garantirne l'utilizzazione per l'esercizio dell'attività dell'impresa;
 - e) l'effettiva disponibilità, collaudo e funzionamento in piena sicurezza dei beni strumentali riparati o riacquistati e della relativa contabilizzazione nel registro dei beni ammortizzabili;

- f) l'effettiva presenza – tramite l'analisi della documentazione contabile - delle materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa alla data del *sisma*;
- g) la documentazione contabile relativa al riacquisto o alla ricostituzione delle scorte dell'impresa – uguali o equivalenti a quelle danneggiate o distrutte dal *sisma* - e le eventuali fatture quietanzate comprovanti il valore di realizzo delle scorte danneggiate cedute;
- h) la documentazione a supporto della perizia giurata utile all'erogazione del contributo per scorte di prodotti finiti;
- i) per i progetti di delocalizzazione temporanea:
 - l'ubicazione dell'immobile dove è rientrata l'impresa temporaneamente delocalizzata;
 - gli originali dei contratti di acquisto, affitto o noleggio di strutture temporanee, di impianti e attrezzature, per l'allacciamento di utenze, per traslochi e messa in opera degli impianti;
- j) per i prodotti DOP/IGP, gli originali della documentazione e delle fatture di vendita relative allo smaltimento dei prodotti DOP e IGP danneggiati a seguito del *sisma* e non recuperati, e della documentazione a supporto della perizia giurata ai fini dell'erogazione del contributo.

Art. 17

Ulteriori disposizioni sui Controlli su interventi di cui all'Articolo 1 punto 5 lettera c – Civili Abitazioni

17. I controlli ex-post sugli *interventi* su edifici e unità immobiliari, che hanno ottenuto i contributi a valere sulle *Ordinanze n. 15/13 e 16/13 e le altre Ordinanze di cui al punto 5 lettera c*, sono effettuati secondo le indicazioni riportate al precedente art. n. 14, comprendendo, inoltre, verifiche sulla corrispondenza – relativamente agli aspetti amministrativi e tecnici - tra le opere realizzate e:
- a) il provvedimento di concessione del contributo;
 - b) la perizia giurata con particolare riguardo all'attestazione del nesso di causalità con l'evento sismico e i danni individuati;
 - c) il progetto tecnico, consegnato in sede di presentazione della domanda di contributo;

- d) la documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione, la riferibilità dei singoli documenti di spesa all'intervento ammesso e la completa tracciabilità dei pagamenti, comprovata da documentazione bancaria.

Art. 18

Controlli sugli interventi su immobili pubblici e sugli edifici ad uso pubblico di cui all'articolo 1 lettera d - Immobili pubblici, beni immobili a rilevanza culturale - e lettera e - Onlus e luoghi di culto

1. Ad integrazione e specifica di quanto già previsto in merito ai *controlli* sugli immobili, in materia di interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico, sono sottoposti a *controllo* gli adempimenti previsti dal Decreto del SA n. 47/2016 – e relativa documentazione - degli enti o dei soggetti attuatori, con particolare riferimento a:
 - a) nomina del responsabile unico del procedimento o del responsabile dei lavori;
 - b) procedura di affidamento all'esterno di prestazioni professionali relative ad incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) per gli edifici scolastici, dichiarazione che l'edificio oggetto della richiesta di contributo rispetti il «Piano di Organizzazione della Rete delle Istituzioni Scolastiche» vigente, nonché le regole relative al dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche;
 - d) atti di approvazione del progetto nonché di verifica e validazione;
 - e) atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori a seguito dell'istruttoria intermedia tecnico amministrativa e positiva valutazione di congruità della spesa da parte della *Struttura commissariale*;
 - f) verbale di consegna dei lavori;
 - g) eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
 - h) eventuali atti di approvazione di perizie di variante;
 - i) certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
 - j) conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
 - k) certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo e relativo atto di approvazione;
 - l) certificato di collaudo statico e relativo atto di approvazione;

- m) CUP (Codice Unico di Progetto);
- n) Eventuali ricorsi in sede di aggiudicazione.

Art.19*Controlli in itinere*

1. La Struttura Commissariale in considerazione delle situazioni che presentino maggiore criticità, può richiedere il controllo di progetti non ancora conclusi ovvero prima della concessione.
2. Questi ulteriori controlli sono eseguiti, in linea generale e ove possibile, con le medesime modalità stabilite per i controlli a campione. Allorquando questi interventi giungano a conclusione, verranno conteggiati a tutti gli effetti nei controlli a campione e si procederà con il relativo e successivo controllo ex-post.
3. L'estrazione del campione annuale di cui all'articolo n.4 è, invece, effettuato al netto dei controlli in itinere già eseguiti o da eseguire.